

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK ALIMENTARI PRECONFEZIONATI MEDIANTE L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO L’ISTITUTO AUTONOMO MUSEALE VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA” – CIG B434F03CB2

Con la presente scrittura privata, redatta in formato digitale PDF/A avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà e firmata digitalmente, da valersi ad ogni effetto di legge tra:

Da una parte la Dott.ssa Edith Gabrielli che interviene nel presente atto in qualità di Direttrice Generale del **VIVE – VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA** (di seguito “**Ente Concedente**”), con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma;

Dall’altra Massimo Paravisi che interviene nel presente contratto in qualità di Legale Rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, dell’impresa **IVS ITALIA S.P.A.** (di seguito per brevità anche “operatore economico” o “**Concessionario**”) con sede legale in Via dell’Artigianato, 25 Seriate (Bg) CAP: 24068, Codice fiscale e Partita Iva 03320270162,

PREMESSO CHE

- la procedura di gara per l’affidamento in concessione del “**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK ALIMENTARI PRECONFEZIONATI MEDIANTE L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO L’ISTITUTO AUTONOMO MUSEALE VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA**” è stata indetta dall’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa S.p.A - Invitalia (di seguito, “**Invitalia**”), la quale ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti opera in qualità di centrale di committenza per l’aggiudicazione dell’appalto per conto dell’Ente Concedente secondo quanto stabilito nella Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati e così come integrata e modificata con l’atto del 21 gennaio 2022 e l’atto integrativo n. 742 del 29 dicembre 2022, sottoscritta tra il MIC e la stessa Invitalia;
- il presente contratto trova copertura nell’ambito delle risorse individuate nei fondi di bilancio proprio del Vittoriano e Palazzo Venezia;
- l’Ente Concedente, ha individuato la Dott.ssa e Direttrice Generale Edith Gabrielli quale Responsabile Unico del Progetto (di seguito, “**Rup**”);
- l’Ente Concedente individuerà prima dell’avvio del servizio un soggetto quale Direttore dell’esecuzione del presente contratto ai sensi dell’articolo 114 del Codice dei Contratti (di seguito, “**DEC**”);
- con determina a contrarre n. 244 del 29 ottobre 2024 si è stabilito di procedere all’affidamento della concessione del “**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK ALIMENTARI PRECONFEZIONATI**

- MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO L'ISTITUTO AUTONOMO MUSEALE VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA*", esperita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 176 e ss. del Codice dei Contratti, da aggiudicarsi sulla base del criterio minor prezzo;
- la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "A.N.AC.") in data 12 novembre 2024;
 - con provvedimento prot. n. 0046317 del 12.02.2025, Invitalia ha provveduto a disporre l'aggiudicazione in favore del Concessionario, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti;
 - Invitalia ha provveduto altresì a comunicare in data 12.02.2025 a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, del Codice dei Contratti;
 - ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice dei Contratti, non si applica il termine dilatorio di cui al 1° comma del citato art. 18 in quanto il valore del contratto è di importo inferiore alle soglie comunitarie;
 - il Concessionario, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, ha costituito in data 28.02.2025 la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Capitolato, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*;
 - il Concessionario ha prodotto la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni del Concessionario medesimo, dell'Ente Concedente o di terzi (compresi dipendenti del Concessionario e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero dell'Ente Concedente), per la durata della concessione;
 - in sede di offerta il Concessionario ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara e nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto, posti a base di gara;
 - con il presente contratto, l'Ente Concedente intende, pertanto, conferire a IVS Italia S.p.A., l'affidamento in concessione del *"SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK ALIMENTARI PRECONFEZIONATI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO L'ISTITUTO AUTONOMO MUSEALE VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA"*.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

La narrativa contenuta nella superiore premessa forma parte essenziale e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – PREMESSE E ALLEGATI AL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato tecnico;
- Piano Economico-Finanziario;
- DUVRI;
- Planimetria VIVE.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto della concessione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nell'ambito del presente contratto s'intende per:

- **Concessionario/a:** l'operatore economico che è risultato affidatario delle prestazioni oggetto della Concessione;
- **Concessione:** la concessione dedotta nel presente contratto avente ad oggetto il “*servizio di somministrazione di bevande calde/fredde e snack alimentari preconfezionati mediante l'installazione e gestione di distributori automatici a ridotto impatto ambientale presso l'Istituto autonomo Museale Vittoriano e Palazzo Venezia*” e le prestazioni tutte di cui al Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- **Capitolato Tecnico:** indica il documento contenente le condizioni amministrative e giuridiche generali applicabili all'esecuzione della Concessione, nonché le condizioni tecniche, gestionali, descrittive e prestazionali, comprensivo dei relativi elaborati;
- **Codice dei Contratti:** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- **Contratto:** è il presente Contratto ed i suoi allegati;
- **Documenti Contrattuali:** indicano i documenti allegati al contratto;
- **DEC:** indica il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 114 del Codice dei Contratti, nominato dalla Stazione Appaltante;
- **DURC:** si intende il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. del 30 gennaio 2015;
- **DUVRI:** indica il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze redatto a cura della Stazione Appaltante ex Art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- **GDPR:** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Offerta:** si intende l'intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, sulla base della quale è stata aggiudicata la Concessione;
- **Prestazioni:** indicano complessivamente le attività, sia singolarmente che complessivamente considerate, oggetto della Concessione indicate nel contratto e meglio dettagliate nel Capitolato tecnico;
- **RUP:** indica il Responsabile unico del Progetto, nonché della fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti;
- **Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

L'Ente Concedente, come in atti rappresentato, affida in concessione a IVS Italia S.p.A. il

servizio di somministrazione automatica di bevande, calde/fredde e snack alimentari preconfezionati mediante l'installazione, la gestione diretta, il rifornimento, la pulizia e la manutenzione di **n. 2 distributori automatici** (dotati di pagamento POS, di cui uno combinato snack, bevande fredde e acqua e un secondo per la somministrazione di bevande calde, caffè, tè, orzo ginseng, ecc.), a ridotto impatto ambientale, con obbligo di costante rifornimento, in modo che non vi sia interruzione nell'erogazione dei prodotti, presso l'Ente Concedente, come meglio dettagliato all'art. 1 del Capitolato che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il servizio di concessione prevede le seguenti attività:

- installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all'avvio del servizio o, nel corso del contratto di concessione, quando richiesto dall'Ente Concedente;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione (ordinaria e straordinaria), per tutta la durata della concessione;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine della concessione o quando richiesto dall'Ente Concedente, con il contestuale ripristino degli spazi dati in concessione.

Il Servizio deve essere erogato con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.

Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nel Capitolato Tecnico.

Il Concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Trattandosi di concessione è previsto il trasferimento del rischio operativo in capo al Concessionario.

Il Concessionario si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione della Concessione, in conformità al Capitolato Tecnico posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'Ente Concedente, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e al DEC per i relativi provvedimenti.

Le prestazioni oggetto della Concessione dovranno essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; il Concessionario dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli *standard* tecnici nazionali ed internazionali.

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l'obbligo altresì di attenersi sia alle norme generali in materia di sicurezza.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE – CONSEGNA - RICONSEGNA

Il servizio in concessione avrà durata pari a **3 (tre) anni** consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni, risultante da apposito verbale e salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal Capitolato tecnico e dal presente Contratto.

Non è previsto il rinnovo della concessione.

Il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l'appalto nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi specificati nel Capitolato.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Ente Concedente si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione della Concessione, ai sensi dell'art. 121 del Codice dei Contratti, con comunicazione scritta del RUP o, ove nominato, del DEC e secondo le modalità specificate nel Capitolato.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione della Concessione, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, l'Ente Concedente si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione al Concessionario al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente contratto.

Prima dell'inizio della concessione, verrà redatto apposito **verbale di consegna** delle aree in cui verranno posizionati i distributori automatici da stilare in contraddittorio tra l'Ente Concedente ed il Concessionario.

Al termine della concessione, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie installazioni e provvedere a ripristinare i luoghi nelle condizioni prima dell'affidamento entro e **non oltre 15 (quindici) giorni** dalla comunicazione dell'Ente Concedente.

Nel caso in cui il Concessionario non proceda alla riconsegna secondo le modalità previste dal presente articolo, l'Ente Concedente, trascorsi senza esito **15 (quindici) giorni** dalla suddetta comunicazione, provvederà direttamente trattenendo le relative spese dalla Garanzia definitiva che dovrà essere costituita ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti.

Il Concessionario, alla scadenza della concessione, è tenuto, **entro 30 giorni**, a lasciare liberi i locali e a riconsegnare tutte le attrezzature date in uso anche in mancanza di comunicazione scritta da parte dell'Ente Concedente.

L'Ente Concedente, come indicato negli atti di gara, si riserva di ricorrere all'opzione della **proroga tecnica** di cui all'art. 120, co. 11, del Codice dei Contratti: la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, pertanto, non determinabile a priori. In tal caso, il Concessionario sarà tenuto alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all'effettivo subentro di altro operatore economico.

Nel caso in cui esercitasse detta opzione: a) verrà sottoscritto un accordo di proroga che riprodurrà le medesime condizioni stabilite nel contratto originario; b) sarà presentata dal gestore in proroga una nuova polizza fideiussoria, o l'estensione della precedente, in grado di mantenere inalterate le garanzie per l'Ente Concedente.

Art. 4 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 179 del Codice dei Contratti, il valore complessivo della concessione viene definito in € **108.385,00**, al netto di IVA, per un totale stimato di **tre annualità**, determinato in base ai dati di cui all'elaborato "PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO - *Analisi di fattibilità economico-finanziaria*", allegato n. 3 al Disciplinare di gara.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Ente Concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal Concessionario per la gestione del servizio. Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti

nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

Art. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario per la gestione del servizio in oggetto si impegna a versare un canone complessivo per tre annualità pari a € 12.000,00, di cui € 4.000,00 annui.

Il Concessionario è, inoltre, tenuto a versare all'Ente Concedente una royalty nella misura pari al 25,00% sul fatturato al netto dell'IVA (come offerto in sede di gara).

Contestualmente al versamento della royalty, il Concessionario consegna all'Ente Concedente una nota contenente il dettaglio delle ricevute, degli scontrini, delle fatture emesse e certificazioni dei corrispettivi dei distributori automatici o di ogni altro documento probatorio dell'avvenuto incasso emessi nel trimestre di riferimento, con l'indicazione degli introiti, al netto di IVA, di competenza dell'Ente Concedente e sui quali è applicata la Royalty e risultanti da operazioni tracciate documentalmente .

In caso di ritardo nella consegna della nota saranno applicate le penali previste nel Capitolato e nel presente Contratto.

Art. 6 – REVISIONE PREZZI

I prezzi massimi di alcuni prodotti da erogare sono specificatamente indicati nel Capitolato Tecnico.

I prezzi delle erogazioni rimarranno fissi ed invariabili sino a concorrenza del primo anno contrattuale.

Decorso tale periodo, su motivata richiesta del Concessionario, corredata dai relativi documenti giustificativi, potranno essere aggiornati con cadenza annuale, sulla base dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente in conformità alle disposizioni previste dal Codice dei Contratti. L'applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all'autorizzazione da parte dell'Ente Concedente che dovrà verificare la congruità della richiesta sulla base della normativa vigente. Prima di applicare i nuovi prezzi il Concessionario dovrà provvedere ad aggiornare le etichette e la segnaletica riportate nei distributori automatici.

Art. 7 – RISCHIO OPERATIVO ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del presente contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione del servizio medesimo.

I dati riportati nel PEF allegato al presente contratto costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'**Equilibrio Economico Finanziario**.

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria.

Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'articolo 192 del Codice dei Contratti qualora si riscontri una significativa alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario.

Nel caso in cui l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del

Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto.

Art. 8 - REFERENTI RESPONSABILI PER LE ATTIVITÀ CONTRATTUALI - ELEZIONE DI DOMICILIO

Entro 5 giorni dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà comunicare all'Ente Concedente la persona fisica incaricata dal Concessionario del ruolo di Responsabile del progetto (di seguito, "*Responsabile*").

Il compito di detto referente Responsabile è quello di coordinare le attività correlate all'oggetto della concessione, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

Il Concessionario, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio legale ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, al seguente indirizzo PEC: ufficiogareivsitalia@legalmail.it

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Art. 9 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori dovranno avere le caratteristiche tecniche (minime) specificate agli artt. 6 e ss. del Capitolato, che si intendono qui integralmente riportate.

Conformemente a quanto precisato nell'art. 1 del Capitolato è richiesta l'installazione di **n. 2 distributori automatici** (di cui uno combinato snack, bevande fredde e acqua e un secondo per la somministrazione di bevande calde, caffè, tè, orzo ginseng, ecc.).

I distributori dovranno essere adeguati alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene degli alimenti H.A.C.C.P..

Il Concessionario, alla data di inizio del servizio, dovrà consegnare all'Ente Concedente il proprio Piano H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D. Lgs. n. 193/2007, unitamente al previsto Manuale di autocontrollo.

I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE e

dovranno rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalle vigenti normative di legge, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica, di sicurezza e di prevenzione degli incendi.

I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalle vigenti normative di legge, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica, di sicurezza e di prevenzione degli incendi.

Il Concessionario impegnandosi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 266 comma 4 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. in materia di rifiuti provenienti da attività di manutenzione, è tenuto posizionare nelle immediate vicinanze dei distributori, appositi contenitori portarifiuti, differenziando la raccolta dei materiali.

I distributori automatici da installare dovranno essere di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici ed essere in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, per tutto il periodo della concessione, nonché tali da possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e nel rispetto di quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.282 del 02-12-2023.

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario potrà sostituire i distributori con altri distributori che abbiano uguali o superiori caratteristiche previa comunicazione scritta all'Ente Concedente che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Art. 10 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

I prodotti alimentari da fornire dovranno avere le caratteristiche (minime) specificate all'art. 8 del Capitolato, che si intendono qui integralmente riportate.

I prodotti alimentari forniti (bevande calde e fredde e snack) dovranno essere di ottima qualità, confezionati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Ogni prodotto dovrà riportare ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa e, in particolare, il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e riportare la data di scadenza.

Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene; l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.

La data di scadenza dei prodotti non dovrà mai essere superata, non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "*consumare preferibilmente entro il...*" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.

La vendita di prodotti oltre la data di scadenza di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle vigenti norme in materia di igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del contratto, oltre l'applicazione delle penali previste nel Capitolato.

Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori.

Il listino prezzi dovrà essere conforme alle prescrizioni previste nel Capitolato.

Art. 11 – LUOGO

Il Concessionario svolgerà le attività oggetto del presente contratto presso Palazzo Venezia, Piazza di San Marco 49, Roma.

Art. – 12 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE E ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione di tutti i distributori richiesti secondo le modalità indicate all'art. 9 del Capitolato.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel richiamato art. 9 del Capitolato determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile e l'Ente Concedente potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, il Concessionario è responsabile, verso la Stazione Appaltante, dell'esecuzione del Servizio. A tal fine è obbligo del Concessionario eliminare, anche in corso di esecuzione, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche.

La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche e ogni altro intervento necessario, affinché il servizio sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, il Concessionario eseguirà le attività entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

Il Concessionario si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente al Concessionario e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

Il Concessionario si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione del Servizio.

Il Concessionario si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Concessionario, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto. L'Ente Concedente non si assume, altresì, alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare alla Società o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o per qualsiasi altra causa.

Il Concessionario si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dagli atti di gara e da tutte le norme tecniche e gli allegati da essi richiamati.

Sono a carico del Concessionario tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla volturazione delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.

Art. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA

Il Concessionario dovrà avvalersi di personale qualificato, idoneo a svolgere i relativi compiti e fidato, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello svolgimento del servizio in ogni periodo dell'anno e in ogni sede in cui sono collocati i distributori così come stabilito all'art. 10 del Capitolato da intendersi qui interamente richiamato.

Il Concessionario dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Concessionario nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge. Il Concessionario si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri derivanti dall'osservanza di leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, vigenti in materia, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore e che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, esonerando di conseguenza l'Ente Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 14 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ai sensi della normativa vigente deve acquisire in autonomia da parte delle autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento della concessione. Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dall'Ente Concedente di verificare la conformità del servizio agli standard del Capitolato e alle normative vigenti.

Art. 15 – CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, l'Ente Concedente si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché nel Capitolato.

Il Concessionario, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte dell'Ente Concedente

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Concessionario deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dall'Ente Concedente, pena in difetto l'applicazione delle penali previste nel Capitolato e nel presente Contratto.

I controlli e le verifiche effettuati dall'Ente Concedente, pur con esito positivo, non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.

In ogni caso, il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente Concedente tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

Art. 16 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità avviene con le modalità e nei termini stabiliti dall'Art. 116 del Codice dei Contratti.

Art. 17 – DUVRI

Per il servizio in oggetto è stato prodotto il DUVRI al quale si rimanda.

Art. 18 SUBAPPALTO – SUBAFFIDAMENTO

Il Concessionario in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto o a

subaffidamenti.

Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Si applica quanto disposto dal Capitolato.

Art. 20 – MODIFICHE ASSETTI PROPRIETARI

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Concedente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 21 – INCOMPATIBILITÀ

Il Concessionario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'Ente Concedente e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 22 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e la relativa disciplina sono previste dal Capitolato.

Il Contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richiamate nel presente atto e previste nel Capitolato quali clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto, l'Ente Concedente provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la medesima di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione l'Ente Concedente altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per l'espletamento della nuova procedura di gara.

Il contratto di appalto potrà essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Si applicano l'articolo 190 del Codice dei Contratti e, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122 del Codice dei Contratti.

Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
- venir meno, nel corso del contratto, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti;
- qualora i collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii. "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile.

Nel caso in cui il Concessionario non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente Contratto, nonché all'articolo 17 del Capitolato, sarà facoltà dell'Ente Concedente risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva

l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

L'Ente Concedente si riserva altresì di risolvere il contratto, *ex art.* 1456 C.C., nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 del presente capitolato;
- vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, comprovata da n. 2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC;
- mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato;
- inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate o sanate, comprovata da n. 2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC per ciascun anno solare.

Art. 23 - ESECUZIONE IN DANNO

È facoltà dell'Ente Concedente, nel caso in cui il Concessionario o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'Art. 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, l'Ente Concedente si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Ai sensi dell'Articolo 117, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, l'Ente Concedente avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Concessionario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Art. 24 – RECESSO

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in ogni momento alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato.

Dalla data di comunicazione del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

Art. 25 – PENALI

Ai sensi dell'articolo 126 del Codice dei Contratti sono previste le seguenti penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per i mancati adempimenti sono le seguenti:

| nr | Evento | Importo penale |
|-----------|--|--|
| 1 | Mancato pagamento del canone di concessione anche solo parziale | 1% del valore di concessione per ogni giorno di ritardo |
| 2 | Mancato rispetto dei termini per l'installazione dei distributori nei termini prescritti | 1% del valore della concessione per ciascun giorno di ritardo |
| 3 | Mancato rifornimento dei distributori per periodi superiori a 3 ore a partire dalla segnalazione effettuata dall'Ente | 250,00 € per singola violazione |
| 4 | Rifornimento dei distributori con prodotti non conformi a quanto declinato dal presente capitolato o dalla normativa vigente | 100,00€ per ogni prodotto non conforme |
| 5 | Mancato intervento del concessionario per guasto, anche per un solo distributore, entro 3 ore dalla chiamata | 250,00 € per singola inadempienza |
| 6 | Presenza nei distributori di prodotti scaduti | 100,00€ per ogni prodotto scaduto |
| 7 | Guasto macchina superiore a 36 ore a partire dalla segnalazione | 1% del valore di concessione per ogni giorno di ritardo |
| 8 | Mancato rispetto dei prezzi massimi definiti nel capitolato | 100,00€ per singola infrazione |
| 9 | Carenza di pulizia dei distributori ubicati presso le singole sedi del servizio | 1% del canone valore di concessione per singola infrazione; |
| 10 | Ritardo nel pagamento della <i>royalty</i> di Concessione | € 250,00 per ogni giorno di ritardo |

Le penali applicate, stabilite nella misura indicata nel presente articolo, saranno complessivamente non superiori al **10 per cento** dell'ammontare contrattuale. In tal caso l'Ente Concedente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi degli articoli. 1453 e 1454 del Codice Civile.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali indicate nella precedente tabella verranno contestati mezzo PEC al Concessionario dall'Ente Concedente; il Concessionario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'ente concedente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi o le forniture vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto o le forniture saranno completate.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto da parte dell'Ente Concedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 26 – ASSICURAZIONI E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il Concessionario, con la stipula della concessione, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Ente Concedente, ai locali e alle cose in essi contenute, al personale dipendente civile ed infine a terzi, a causa di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali, ai sensi del Codice civile.

Il Concessionario è ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, ovvero danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari).

Il Concessionario è, altresì, responsabile dell'eventuale deterioramento dei locali che si verificasse nel corso del periodo di vigenza della concessione, nonché di danni nei confronti di qualunque persona, gli uni e gli altri anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore.

Il Concessionario deve dimostrare, mediante presentazione di copia autentica dei relativi documenti, di aver stipulato idonea polizza assicurativa, avente copertura per tutta la durata del contratto, per le garanzie di seguito indicate:

- **Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (R.C.T. e R.C.O.):** per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone o cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio, anche causati da incendio, per un massimale non inferiore ad € **1.000.000,00** per sinistro, con particolare riguardo a rischi da intossicazione alimentare e/avvelenamenti subiti dai consumatori; al rispetto delle norme sull'igiene e salute pubblica; ai danni arrecati ai locali, strutture e beni dell'Ente Concedente.

La polizza assicurativa deve essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio nei rami oggetto delle coperture richieste. Il documento prodotto deve essere redatto in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza assicurativa deve prevedere espressamente l'assenza di limiti al numero di sinistri. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che l'Ente Concedente deve considerarsi a tutti gli effetti "assicurato".

I rinnovi della polizza assicurativa dovranno essere inviati in copia tramite pec all'Ente Concedente entro il mese successivo al rinnovo.

Si precisa che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalle polizze e che l'Ente Concedente è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, nonché per incendi.

La polizza assicurativa deve essere presentata prima dell'inizio della concessione.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia della concessione e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, la concessione si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 27 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario ha prestato garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, conforme allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, costituita mediante **POLIZZA FIDEIUSSORIA** n. 450118116 in data 28.02.2025 rilasciata dalla società Generali Italia S.p.A, agenzia di Bergamo per un importo pari a € 15.885,41, con durata fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi e delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 28 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm. e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto della presente procedura. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge, il Concessionario dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente IBAN: IT 21 D 03440 53510 000000115200 - BANCA: BANCO DESIO BRIANZA SPA.

Il Concessionario dichiara, altresì, che la persona delegata ad operare sul conto è Massimo Paravisi, nato a Bergamo (BG) il 01.07.1968, residente a Gorle (BG) in Via Ada Negri,57, C.F. PRVMSM68L01A794Y.

Art. 29 – MODIFICHE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO – MODIFICHE CONTRATTUALI

Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'articolo 189, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti, previa verifica della stazione appaltante sui requisiti dell'operatore economico.

L'Ente Concedente si riserva la facoltà, di apportare modifiche non sostanziali alla stazione appaltante, secondo quanto previsto all'articolo 189, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dall'Ente Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 189 del Codice dei Contratti e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 del Codice dei Contratti e, in quanto compatibili, di cui all'articolo 120 del Codice dei Contratti.

Art. 30 - ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS. 165/2001

Il Signor Massimo Paravisi, come in atto generalizzato/a, con riferimento al disposto dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001,

consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, nella sua qualità di Legale Rappresentante della IVS ITALIA S.P.A. che non ha attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente Concedente, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; né di essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii. e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii. ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le formalità connesse al presente avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali saranno improntate a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei proponenti a partecipare all'Avviso di cui trattasi.

I dati non verranno comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente Concedente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma alla Piazza San Marco n. 49, 00186.

Art 32 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Ente Concedente e il Concessionario in ordine all'esecuzione del Contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

Art. 33 - DOMICILIO DELLE PARTI

Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti del presente contratto di servizio, nelle rispettive sedi.

Art. 34 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Concedente, tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, costi relativi ai rischi interferenziali ecc. secondo le vigenti normative.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà, viene stipulato conformemente a quanto disciplinato dall'art. 18 del Codice dei Contratti in modalità elettronica a mezzo di supporto informatico.

Art. 35 DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

La sottoscrizione del Contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Roma, li 18/03/2025

| Il Concessionario | L'Ente Concedente |
|--------------------------|--------------------------|
| | |

Il Concessionario dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 Codice Civile, tutte le clausole di seguito precisate, che si confermano e accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE – CONSEGNA - RICONSEGNA

Art. 7 – RISCHIO OPERATIVO E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. – 12 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE E ONERI E
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI RAPPORTI DI
LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA

Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 22 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Art. 23 - ESECUZIONE IN DANNO

Art. 24 – RECESSO

Art. 25 – PENALI

Art. 28 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Art. 29 – MODIFICHE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO – MODIFICHE
CONTRATTUALI

Art 32 – FORO COMPETENTE